

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 122

26 settembre 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PRUCCOLI, RONTINI, CALVANO, RAVAIOLI, ZAPPATERRA, BOSCHINI, CARDINALI, ZOFFOLI, SONCINI

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

Oggetto assembleare n. 3264

Relazione

Il progetto di legge, al Capo I, introduce una serie rilevante di misure di riduzione della spesa pubblica in merito all'istituto del vitalizio abrogato con la legge regionale n. 17/2012 e operante per gli ex Consiglieri delle passate legislature fino alla IX legislatura che hanno maturato i requisiti minimi previsti, ovvero che devono maturare il requisito del compimento del sessantesimo anno di età.

Una prima misura di riduzione della spesa riguarda, l'innalzamento dell'età, passando dai 60 anni all'età della pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai regimi esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invaldità, la vecchiaia ed i superstiti.

Una seconda misura di contenimento della spesa è prevista per i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art 5, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 e che non hanno compiuto il 60° anno di età entro il 31 dicembre 2016 è possibile anticipare l'erogazione dell'assegno vitalizio al compimento del sessantesimo anno di età con l'applicazione dei coefficienti di commisurazione.

Una terza misura di riduzione della spesa è prevista per gli assegni vitalizi in pagamento per la durata del triennio 2017-2019, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995 (reversibilità).

Il progetto di legge introduce il divieto di cumulo del vitalizio con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione.

La proposta normativa modifica l'istituto della sospensione dell'assegno vitalizio individuando i casi in modo preciso in particolare in merito alle cariche elettive e di nomina politica.

I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

Il Capo II del provvedimento normativo prevede le disposizioni transitorie e finali, compresa la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE**Capo I****Riduzione temporanea degli assegni vitalizi e modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n.42****(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)**

Articolo 1

Inserimento dell'articolo 13.1 nella l. r. n. 42 del 1995

Dopo l'articolo 13, e prima dell'articolo 13bis, della legge regionale n. 42 del 1995 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 13.1

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio

1. Per i Consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale") e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro il 31 dicembre 2016, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Per i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art 5, comma 2 della legge regionale n. 13 del 2010 e che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2016 è possibile anticipare l'erogazione dell'assegno vitalizio al compimento del sessantesimo anno di età con l'applicazione dei coefficienti di commisurazione così disposti:

- a) per i nati nell'anno 1957 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;
- b) per i nati nell'anno 1958 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;
- c) per i nati nell'anno 1959 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;
- d) per i nati nell'anno 1960 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;
- e) per i nati nell'anno 1961 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;
- f) per i nati nell'anno 1962 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;
- g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno

vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, tutti i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art 5, comma 2 della legge regionale n. 13 del 2010 e che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2016, per il percepimento dell'assegno vitalizio hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno pari al 3 per cento lordo dello stesso per ogni anno mancante rispetto all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai regimi esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, restando fermo che sessanta anni è l'età minima dalla quale può essere percepito l'assegno vitalizio."

Articolo 2

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata del triennio 2017-2019, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
- b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
- c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

Articolo 3

Introduzione dell'articolo 13 ter nella l. r. n. 42 del 1995

Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 13 ter

Divieto di cumulo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione.

2. Su richiesta del Servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione.

3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il Servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della

rivalutazione monetaria.

5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.”.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 17 della l. r. n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dai seguenti:

“4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa nei seguenti casi:

- a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a Sindaco;
- b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del consiglio dei ministri, ministri, viceministri, sottosegretari di stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessori, sottosegretari), di una Giunta comunale;

4bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

4 ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4 bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

4 quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente Servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

4 quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

4 sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.”

Articolo 5

Destinazione dei risparmi

1. In continuità con la destinazione dei risparmi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 12 marzo 2015, n.1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale», alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 «Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea», alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 «Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente» e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna»), i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n.42 del 1995, come modificato dalla presente legge.

Articolo 7

Applicazione ai componenti della Giunta regionale

1. Ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al Sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.